



FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185 - ROMA - ☎ 06-77201726 📠 06-77201728 - @-mail: nazionale@flpdifesa.it - web: www.flpdifesa.it

NOTIZIARIO n. 31 del 9 MARZO 2011

IL TESTO -COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE- PUBBLICATO NELLA G.U. n. 47 DEL 26 U.S.
NEL MILLEPROROGHE, NOVITA' PER LA DISMISSIONE DEGLI IMMOBILI DIFESA

- Nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26.02.2011, Supplemento Ordinario n. 53, sono stati pubblicati:
- la Legge 26.02.2011, n. 10 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie".
 - il Testo del Decreto Legge 29.12.2010 n. 225 coordinato con la legge di conversione 26.02.2010, n. 10.

Trattasi del famoso "Decreto Milleproroghe" che reca tutta una serie di proroghe di disposizioni legislative e che oramai costituisce un appuntamento tradizionale di fine anno con la successiva conversione in legge entro il termine dei 60 giorni, che ha avuto quest'anno un iter alquanto travagliato.

Il testo si compone di 4 articoli e di numerosissimi commi, la cui sintesi è riportata nell'allegato documento edito da "IL SOLE 24 ORE", dal quale traiamo le novità di interesse della Difesa e nostro.

- **Dismissioni immobili difesa (articolo 2, commi da 10 a 12).** Il comma 10 modifica la destinazione dei proventi: fino al 42,5% alla Difesa, in misura non inferiore al 42,5% all'Erario (da girare al fondo ammortamento titoli di stato), e tra il 5% e il 15% agli enti locali interessati. I commi 11 e 12 poi intervengono sulla disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari.
- **Dismissioni immobili della difesa ai fini del finanziamento del piano di rientro del Comune di Roma (articolo 2, comma 7).** Introdotta novità nelle procedure per la dismissione di immobili della difesa destinati a finanziare il ripiano dei debiti del comune di Roma. Viene fissato al 31 dicembre 2011 la conclusione delle operazioni di dismissione degli immobili militari. Urgenti le dismissioni dello Stabilimento Militare Materiali Elettrici e di Precisione (in via Guido Reni), la Direzione Magazzini del Commissariato (via del Porto fluviale), i Magazzini A.M. (via dei Papareschi) e Forte Boccea, area libera adiacente. I proventi delle vendite saranno versati al bilancio dello Stato e riassegnati alla contabilità speciale 1778 fino a concorrenza dell'importo di 500 milioni, incrementato degli interessi legali maturati. Eventuali somme eccedenti assicureranno al ministero della Difesa somme per le attività di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili alienati. Eventuali ulteriori eccedenze saranno riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
- **Esonero dal servizio (articolo 2, comma 53).** Prorogata fino al 2014 la possibilità, per i dipendenti pubblici, di fruire dell'istituto dell'esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni (possibilità prevista, per il triennio 2009-2011, dall'articolo 72, comma 1, del D.L.112/2008). La norma specifica poi che i posti resi vacanti in seguito alla fruizione dell'esonero non sono reintegrabili per l'intera durata del quadriennio 2011-14.
- **Pubblico impiego (Tabella 1, articolo 1, comma 2-sexies e articolo 2, commi da 30 a 32).** L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 marzo 2011. Inoltre si prevedono norme ad hoc sulla disciplina del ripristino e del prolungamento del rapporto di impiego del pubblico dipendente sospeso o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di proscioglimento, generalizzando - nelle ipotesi indicate - il diritto del pubblico dipendente di ottenere il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego in caso di sentenza di proscioglimento.

Fraterni saluti a tutti.

IL COORDINATORE GENERALE
(Giancarlo PITTELLI)

Ecco in 163 voci l'abc, comma per comma, del Milleproroghe. L'abc è stato aggiornato con le modifiche introdotte dal maxiemendamento.

26 febbraio 2011.

Accademia di Belle Arti e del Conservatorio (articolo 2, comma 3-septies). Differito al 1° novembre 2012 l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di musica Alfredo Casella dell'Aquila e proroga dell'operatività degli organi attuali per favorire la ripresa delle attività nelle zone colpite dal terremoto dell'aprile 2009.

Accordi di programma (articolo 2, comma 12-octies). Si consente alle regioni con piani di rientro dal debito sanitario di sanare il finanziamento di interventi di edilizia sanitaria, già realizzati dalle regioni, ma effettuati a carico del fondo sanitario di parte corrente. A tal fine, il ministero della Salute, di intesa col Tesoro e la conferenza Stato-regioni, può sottoscrivere, con le regioni sottoposte ai piani di rientro (Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Sicilia, Calabria, Sardegna, Puglia e Piemonte) accordi di programma per il finanziamento successivo di interventi già realizzati dalle regioni con oneri a carico del fondo sanitario corrente. Tali accordi sono sottoscrivibili a condizione che gli interventi suddetti risultino coerenti con la complessiva programmazione degli interventi di edilizia sanitaria nelle regioni interessate, come ridefinita in attuazione dei rispettivi piani di rientro e in coerenza con l'accordo governo, regioni e le province autonome del 28 febbraio 2008, per la definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità.

Affissioni e pubblicità (articolo 2, comma 29). Si prevede che le violazioni delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse mediante affissioni di manifesti politici nel periodo dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della presente legge possano essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a mille euro per anno e per provincia. Il versamento è effettuato entro il 31 maggio 2011, a pena di decadenza dal beneficio, a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni sono compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali competeva l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2011.

Agenzia erogazioni in agricoltura (articolo 2, comma 52). La norma riguarda i dirigenti di seconda fascia che avevano un contratto quinquennale in scadenza a fine 2010 con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). Nelle more dell'espletamento del nuovo concorso, bandito con Dpcm in data 30 novembre 2010 per l'assunzione di dirigenti, l'Agenzia è autorizzata a

prorogare, per non oltre il 31 dicembre 2011, data di prevedibile entrata in servizio dei vincitori del concorso, gli incarichi dirigenziali in questione nel limite massimo di tre unità.

Agenzia Torino 2006, proroga dell'attività commissariale (articolo 2, comma 5-octies). Arriva una proroga per l'attività del Commissario liquidatore dell'Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 fino alla completa definizione delle attività residue a lui affidate e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

Agenzie fiscali (articolo 2, comma 18). Differisce al 30 giugno, per l'anno 2011, il termine per l'approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle agenzie fiscali, differendo corrispondentemente tutti i termini per l'adozione dei relativi atti presupposti.

Agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante (articolo 2, comma 5). Proroga, per il periodo d'imposta 2011, della deduzione forfetaria dal reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione carburanti. La proroga è disposta nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012. Inoltre i contribuenti fruitori dell'agevolazione, nel determinare l'acconto dovuto per il periodo di imposta 2012, devono assumere quale imposta riferita al periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria.

Agevolazioni per il settore cinematografico (articolo 2, commi 4 e 4-quater). Proroga a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 di alcuni incentivi fiscali in favore del settore cinematografico introdotti dalla legge finanziaria 2008, la 244/2007. Si tratta di crediti d'imposta per le spese sostenute da imprese esterne e interne alla filiera del cinema, per l'utilizzo di manodopera italiana e di altre agevolazioni fiscali per il settore del cinema. Viene istituita la cosiddetta tassa sul cinema: per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, escluse quelle delle comunità ecclesiali o religiose, è previsto un contributo speciale di un euro a carico dello spettatore, per il periodo 1° luglio 2011 - 31 dicembre 2013, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Un decreto interdirigenziale dei ministeri per i Beni e le attività culturali e dell'Economia e delle finanze disciplinerà le procedure di riscossione e di versamento del contributo.

Amministrazione straordinaria (articolo 1, comma 2-septies). Arriva un'interpretazione autentica dell'articolo 4 bis del dl 347/2003 che tratta del concordato nella procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, nel caso sia stato adottato il programma di ristrutturazione. L'articolo 4 bis si interpreta, quindi, nel senso che "le modificazioni degli obblighi assunti attraverso il concordato dall'ente assuntore ovvero dai suoi successori o aventi causa sono inefficaci, seppur contenuti in emendamenti statutari, prima della decorrenza dei termini fissati nel concordato.

Anatocismo (articolo 2, comma 61). Si prevede una norma di interpretazione dell'articolo 2935 del codice civile, ai sensi del quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. La norma in esame prevede che, con riguardo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'articolo 2935 del codice civile si debba interpretare nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso, viene aggiunto, «non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della presente legge».

Ansas, proroga del commissario straordinario (articolo 2, comma 4-septiesdecies). Prorogato l'incarico del Commissario straordinario attualmente operante presso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica fino al 31 agosto 2012. L'incarico in questione è scaduto il 31 dicembre 2010.

Appalti (Tabella 1). Slitta fino al 31 marzo 2011 la possibilità che per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la Soa per il conseguimento della qualificazione.

Associazione Alleanza degli ospedali italiani nel mondo (articolo 2, comma 2-duodecies). Contributo di 200mila euro per il 2011 all'Associazione Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo. L'Associazione, costituita da alcuni ministeri nel 2004, aderiscono 44 Centri sanitari italiani nel mondo e 32 Centri sanitari nazionali di riferimento, si occupa di promozione, cooperazione sociale e sostegno dei centri sanitari italiani operanti all'estero. I fondi arrivano da una riduzione del Fondo esigenze indifferibili e urgenti. Un decreto Economia assegnerà il contributo.

Attività intramuraria (Tabella 1). Slitta al 31 marzo 2011 il termine ultimo assegnato dalla legge 120 del 2007 (il 31 gennaio 2011) per il definitivo passaggio al regime ordinario dell'attività libero-professionale intramuraria.

Autorità ambito territoriale ottimale (Tabella 1). Slitta la soppressione degli Aato rifiuti e acqua.

Autosufficienza nella produzione di emoderivati da plasma nazionale (articolo 2, commi 1-sexies e 1-septies). La norma si occupa della produzione di farmaci emoderivati. In conformità all'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 e fino alla entrata in vigore delle disposizioni conseguenti all'Accordo, il ministro della salute con propri decreti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione: 1) istituisce presso il Centro nazionale sangue un elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale, per lo svolgimento di ispezioni e l'adozione di misure di controllo presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta, al fine di verificarne la

rispondenza ai requisiti necessari, 2) definisce ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale le modalità per la presentazione da parte degli interessati e per la valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, delle istanze volte a ottenere l'inserimento fra i centri e le aziende autorizzati alla stipula delle convenzioni; 3) disciplina le modalità attraverso le quali l'Agenzia italiana del farmaco assicura l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati, prodotti da plasma nazionale, e l'esportazione del medesimo per la lavorazione in paesi comunitari e l'Istituto superiore di sanità assicura il relativo controllo di stato. L'attuazione dell'accordo comunque dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2014.

Autotrasporto (articolo 2, commi da 4-decies a 4-terdecies). Prorogata di un anno, al 31 dicembre 2011 la possibilità di godere della garanzia dello Stato per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci e rimorchi con massa massima superiore a 10 tonnellate, da parte delle piccole e medie imprese di autotrasporto merci per conto terzi. La proroga è subordinata alla previa autorizzazione dell'Unione europea. Novellati i commi 14 e 15 dell'articolo 83-bis del DL 112/2008, che ha introdotto, nel mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente in relazione ai costi del carburante sostenuti dal vettore. In particolare la modifica comporta che per la violazione del comma 6 dell'articolo 83-bis non si applica la sanzione, attualmente prevista, dell'esclusione, fino a sei mesi, dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi e dell'esclusione, per un periodo di un anno, dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali previsti dalla legge (il comma 6, nei contratti di trasporto non stipulati in forma scritta, impone al vettore di evidenziare nella fattura, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo, dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali). La seconda modifica aggiunge un periodo finale al comma 15 con il quale si consente all'autorità competente a irrogare le sanzioni di pubblicare sul proprio sito internet un elenco contenente le informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle sanzioni. Previsto il differimento, per l'anno 2011, al 16 giugno del termine per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi (all'articolo 55, comma 5, della legge 144/1999). Conseguentemente, vengono posticipati al 16 giugno sia il pagamento della prima rata, in caso di pagamento rateale, che quello in un'unica soluzione della regolazione del premio relativo all'Inail, come previsto all'articolo 44 del Dpr 1124/1965. Viene poi previsto che parte degli stanziamenti allocati sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, iscritto nel capitolo 7420 dello stato di previsione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pari a 276 milioni di euro per il 2011, ferma restando la destinazione in favore di tale settore, siano ripartiti tra i pertinenti programmi delle Amministrazioni interessate. Gli stanziamenti da ripartire ammontano a 246 milioni di euro e la ripartizione verrà effettuata, entro il 31 gennaio 2011, con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze. Viene poi sostituisce il comma 3 dell'articolo 11-bis (Imballaggi e unità di movimentazione) del DLgs 286/2005.

Prevede che per l'esercizio dell'attività di commercio di tutte le unità di movimentazione vengano applicati gli articoli 126 e 128 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Rd 773/1931).

Banca europea per la ricostruzione e sviluppo (articolo 2, comma 17-bis). Si proroga quanto previsto dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1998, n. 160 (sui contributi a organismi internazionali multilaterali), al fine di consentire l'estensione della partecipazione italiana al capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), e precisamente nella misura di 76.695 azioni di capitale a chiamata, pari al controvalore in euro di 766.950.000. L'estensione consegue agli impegni internazionali assunti in diverse occasioni per far fronte alla crisi finanziaria globale, con particolare riferimento ai Vertici G20 di Londra e Pittsburgh (2009), e di Toronto (2010), nonché alla risoluzione del consiglio dei governatori della Bers del 14 maggio 2010. La norma precisa che, riguardando l'estensione della partecipazione azioni di capitale a chiamata, non è previsto alcun esborso a carico della finanza pubblica.

Banche (articolo 2, commi da 55 a 60). Si prevede la trasformazione in crediti d'imposta, qualora nel bilancio individuale delle società che esercitano attività bancaria e finanziaria venga rilevata una perdita d'esercizio, delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Dpr 917 del 1986 (Tuir), e di quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi. Ciò al fine di favorire la patrimonializzazione delle banche italiane nel contesto della prossima applicazione dell'Accordo di Basilea 3 sul capitale bancario che, come noto, a seguito della crisi dei mercati richiede requisiti più elevati di patrimonializzazione degli istituti bancari. La decorrenza di tale trasformazione decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci.

Banche popolari (articolo 2, comma 17-quaterdecies). Proroga al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato dalla legge, in favore dei soggetti che, alla data del 31 dicembre 2009, detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore allo 0,50 per cento, se tale superamento deriva da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata.

Bankitalia, contenimento delle spese (articolo 2, comma 5-sexies). Disposizioni in materia di contenimento delle spese della Banca d'Italia. Viene attribuito alla Banca d'Italia il potere di provvedere sulle materie oggetto di contrattazione, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali in tempo utile per dare attuazione ai principi di contenimento della spesa recati dal DI 78/2010, e fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.

Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali (articolo 2, commi da 5-ter a 5-quinquies). Norme sul Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali. Vengono prorogati di tre mesi i tempi di ricostituzione degli organi nonché quelli per l'adozione del nuovo statuto del Banco. Prevista una specifica procedura per le stazioni sperimentali e l'Istituto nazionale delle conserve alimentari (Inca) con l'adozione di un decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare, che individui tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie. Il Banco viene anche inserito nell'elenco degli enti da sopprimere elencati nell'allegato 2 al decreto 78/2010 individuando i soggetti ai quali sono trasferiti i relativi compiti e attribuzioni. Viene rimesso a un decreto ministeriale l'individuazione dei tempi e delle concrete modalità di trasferimento alla Camera di commercio di Brescia dei compiti e delle attribuzioni del Banco, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie.

Bancoposta (articolo 2, commi da 25 a 28). Si interviene sull'attività svolta da Poste italiane Spa in materia di bancoposta, al fine di applicare a tale attività gli istituti di vigilanza prudenziale, di competenza di Bankitalia. Tale attività, ai sensi dell'articolo 2 del Dpr 144/2001 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta), comprende: la raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali; la raccolta del risparmio postale; i servizi di pagamento, comprese l'emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate; il servizio di intermediazione in cambi; la promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari abilitati; i servizi di investimento e accessori. Intanto, si prevede che, entro il 30 giugno 2011, Poste italiane, con apposita delibera dell'assemblea, costituisca un patrimonio esclusivamente destinato all'esercizio della predetta attività, il cui valore potrà essere anche superiore al 10% del patrimonio netto della società. La delibera dovrà individuare i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio e le regole di organizzazione e gestione dello stesso. Si precisa poi che i beni e i rapporti individuati secondo le norme del codice civile sono destinati esclusivamente alle obbligazioni sorte sulla base delle attività di bancoposta, e formano un patrimonio separato da quello di Poste italiane. Di tali obbligazioni la società risponde nei limiti del patrimonio stesso, ferma restando la responsabilità illimitata per obbligazioni derivanti da fatto illecito. Ogni modifica delle regole organizzative e di gestione del patrimonio, nonché il trasferimento di beni o rapporti giuridici compresi nel restante patrimonio di Poste italiane, dovrà essere oggetto di delibera dell'assemblea. Arrivano anche norme per la gestione contabile del patrimonio destinato alle attività di bancoposta, precisando che i beni e i rapporti ivi compresi devono essere indicati nello stato patrimoniale della società. Si prevede inoltre che il rendiconto separato debba essere redatto secondo i principi contabili internazionali. Poste italiane poi potrà acquisire partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di banche. Anche quella del Mezzogiorno.

Blocco sfratti (articolo 2, comma 12-sexies). Prorogato fino al 31 dicembre 2011. La norma prevede anche che, ai fini della determinazione dell'acconto Irpef 2012, non si tenga conto di alcuni benefici fiscali, disposti in favore dei proprietari di immobili locati ai conduttori ex commi 1 e 3 dell'articolo 1 della legge 9/2007 (i conduttori con reddito lordo inferiore a 27mila euro, o che abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap superiore al 66 per cento). Le minori entrate per questa misura sono stimate in 3,38 milioni.

Bonus maturità (Tabella 1). Slitta ancora la norma sulla valorizzazione del percorso scolastico per far partire in vantaggio nei test d'ingresso alle facoltà a numero chiuso gli studenti più bravi. Lo slittamento è, per ora, fino al 31 marzo 2011. Tale termine però potrebbe essere allungato, con un Dpcm, a dicembre 2011. Quindi è ancora possibile, in teoria, far partire la norma dall'anno accademico 2011-2012. E quindi con la maturità 2012, che pertanto (dovrebbe) valere per i test d'accesso all'università, anno accademico 2012-2013. Sarà questa l'intenzione di viale Trastevere? Di certo questa norma non brilla per chiarezza.

Calamità (articolo 2, comma 12 quinquies). Stanziati 100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per fronteggiare eccezionali eventi metereologici che hanno colpito alcune parti dell'Italia. Alle regioni Liguria, arrivano 45 milioni per ciascuno dei due anni in esame, al Veneto, 30, alla Campania, 20 e alla provincia di Messina, 5 per l'alluvione del 2009.

Carta d'identità (Tabella 1). Slitta al 31 marzo 2011 la previsione che i documenti di identità debbano essere muniti della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

Case fantasma, presentazione delle dichiarazioni di immobili non registrati al catasto (articolo 2, comma 5-bis). Prorogato al 30 aprile 2011 il termine per gli adempimenti relativi alla presentazione (articolo 19, commi 8 e seguenti, del DI 78/2010) delle dichiarazioni di immobili non registrati in catasto (le cosiddette case fantasma) o che siano stati oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza o di destinazione parimenti non dichiarata in catasto. Disciplinata la procedura di notifica dell'attribuzione della rendita presunta, disponendo che, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, essa avvenga mediante affissione all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sul sito internet dell'Agenzia del Territorio e presso gli Uffici provinciali e i comuni interessati. Trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente. Disposta anche una deroga alla normativa vigente, prevedendo che la rendita catastale presunta, e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva, producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno 2007, salva la prova contraria volta a

dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure previste per l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto.

Centri autorizzati di assistenza agricola (articolo 2, comma 5-septies).

Fissato al 31 marzo 2011 il termine entro il quale le società in cui sono costituiti i centri di assistenza agricola devono adeguarsi ai requisiti di garanzia e di funzionamento previsti dal decreto ministeriale 27 marzo 2008, che reca una significativa riforma della disciplina di questi enti.

Ciclomotori e minicar, autorizzazione alla guida (articolo 2, comma 1-quater).

In relazione alla proroga al 31 marzo 2011, disposta in tabella 1, della norma che introduce la prova pratica per l'idoneità alla guida di ciclomotori e minicar (quadri cicli leggeri) sarà un decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - da emanarsi entro lo stesso termine del 31 marzo - a definire le modalità per il rilascio di autorizzazione a esercitarsi alla guida (cosiddetto foglio rosa) per i candidati al conseguimento del certificato di idoneità che abilita alla conduzione del ciclomotore. Il decreto dovrà stabilire i limiti di validità dell'autorizzazione, le modalità per l'esercitazione e dovrà prevedere un arco temporale di almeno un mese dal rilascio dell'autorizzazione alla guida e la data dello svolgimento della prova pratica di guida, nonché fra una prova con esito sfavorevole e lo svolgimento di una successiva prova. Nell'ambito del periodo di autorizzazione, è consentito ripetere solo una volta la prova pratica. A coloro che si esercitano alla guida senza autorizzazione, si applica la sanzione che l'articolo 116, comma 13-bis: i conducenti che guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità sono soggetti a una sanzione amministrativa da euro 555 a euro 2.220.

Cinque per mille (articolo 2, comma 1). La disciplina del 5 per mille viene estesa all'esercizio finanziario 2011. Vengono stanziati ulteriori 200 milioni - da liquidarsi nel 2011 - che si aggiungono ai 100 milioni già stanziati dalla Finanziaria 2011. A queste somme si aggiunge una quota fino a 100 milioni per interventi in materia di sclerosi laterale amiotrofica. Le risorse complessivamente a disposizione sono, quindi, 400 milioni.

Civit (articolo 2, comma 12-decies). Si prevede che i componenti della Civit (la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche) - che sono dipendenti della pubblica amministrazione o magistrati - siano collocati fuori ruolo solo se ne fanno richiesta e che tale disposizioni si applichi anche ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Le disposizioni in commento modificano l'attuale disciplina - dalla quale consegue necessariamente, per i membri della Commissione, all'atto dell'accettazione della nomina, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in attività di servizio la collocazione fuori ruolo e l'indisponibilità per tutta la durata del mandato del posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza o la collocazione in aspettativa senza

assegni se professori universitari - rimettendo tali effetti alla scelta di ogni membro.

Cocer (Tabella 1). Prorogato fino al 30 aprile 2012. Assieme anche al mandato di tutti gli delegati nei consigli della Difesa.

Comitato per la verifica delle cause di servizio (articolo 2, comma 1-octies). Il Comitato per la verifica delle cause di servizio, che accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione dei dipendenti pubblici, viene prorogato nell'attuale composizione fino al 31 dicembre 2013.

Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione (articolo 2, comma 5-terdecies). È previsto che la Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione venga prorogata ogni tre anni, senza che trovi applicazione la disciplina della valutazione di perdurante utilità prevista dall'articolo 3, comma 2, del Dpr 85/2007 per tutti gli organismi operanti presso il ministero dell'Interno. La proroga deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri.

Compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle Capitanerie di porto (articolo 2, comma 6-ter). Viene disposto che per gli anni 2011, 2012 e 2013 le risorse per i volontari del Corpo delle capitanerie di porto (articolo 585 del Dlgs 66/2010), nei limiti di 14,8 milioni di euro per il 2011, di 9,6 milioni di euro per il 2012 e di 6,6 milioni di euro per il 2013, vengano utilizzate per le esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dall'applicazione - quantificati in 7,5 milioni di euro per il 2011, in 4,9 milioni di euro per il 2012 e in 3,4 milioni per il 2013 - si provvede mediante corrispondente utilizzo, in termini di sola cassa, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Comunicazione stipendi (Tabella 1). Slitta al 31 marzo 2011 anche l'obbligo da parte dei sostituti d'imposta di comunicare mensilmente per via telematica i dati su retribuzioni e contribuzioni.

Conciliazione (articolo 2, comma 16-decies). La disposizione proroga di dodici mesi (quindi al 20 marzo 2012) il termine di entrata in vigore della disciplina in materia di mediazione obbligatoria, attualmente fissato al 20 marzo 2011 dall'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. La proroga opera per le sole controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

Concorsi al Tesoro (articolo 2, comma 18-quater). La disposizione autorizza fino al 31 marzo 2011 il completamento dei concorsi per 36 posti di dirigente di

seconda fascia e per ulteriori 40 posti da dirigente di seconda fascia, entrambi al Tesoro, mediante utilizzo delle relative graduatorie.

Concorsi al Tesoro (articolo 2, comma 22). La disposizione autorizza fino al 31 marzo 2011 il completamento dei concorsi per 36 posti di dirigente di seconda fascia e per ulteriori 40 posti da dirigente di seconda fascia, entrambi al Tesoro, mediante utilizzo delle relative graduatorie.

Consigli di alcuni ordini professionali, limiti ai mandati (articolo 2, comma 4-septies). Disposizione applicabile ai componenti dei consigli territoriali di alcuni ordini professionali (dottori agronomi e dottori forestali, architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, assistenti sociali, attuari, biologi, chimici, geologi e ingegneri) in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. La disposizione, in parziale deroga all'articolo 2, comma 4 del Dpr 169/2005, stabilisce per l'eleggibilità di tali soggetti il limite dei tre mandati consecutivi.

Consiglio nazionale della pubblica istruzione (Cnpi) (Tabella 1). Che viene prorogato fino al 31 marzo 2011.

Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (Cnam) (Tabella 1). Che viene prorogato fino al 31 marzo 2011, per garantire continuità nella delicata fase di completamento della riforma dell'alta formazione artistica e musicale.

Contratti di servizio pubblico ferroviario (articolo 2, comma 4-quaterdecies). Prorogato al 31 marzo 2011 il termine per la sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale soggetti agli obblighi di servizio pubblico. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico, il ministero dell'Economia è autorizzato a corrispondere alla società Trenitalia spa, che ha continuato a svolgere il servizio anche in mancanza del rinnovo del contratto, le somme previste per gli anni 2009 e 2010 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto ferroviario.

Contributo unificato per le controversie di lavoro (articolo 2, comma 4-quinquiesdecies). Fino al 31 dicembre 2011, per le controversie in materia di lavoro davanti alla Corte di cassazione non è dovuto il pagamento del contributo unificato. In via transitoria, fino alla fine del 2011, quindi, troverà applicazione la disciplina del Testo unico giustizia (Dpr 115/2002) previgente rispetto alla legge finanziaria 2010.

Controllo della spesa farmaceutica (articolo 2, comma 12-septies). Si prevede che a decorrere dal 31 maggio 2010 il Ssn, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattenga a ulteriore importo di sconto sulla quota di spettanza delle stesse farmacie una percentuale pari all'1,82% sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci al netto dell'Iva. Tale quota non si applica alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo non superiore a 387.324,67 euro (al netto dell'Iva) e alle altre farmacie con

fatturato non superiore a 258.228,45 (sempre al netto dell'Iva). Si prevede poi che entro il 30 aprile 2011, sulla base di tabelle Aifa, le aziende farmaceutiche debbano corrispondere alle regione un importo dell'1,83% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'Iva dei medicinali erogati in regime di Ssn nel periodo compreso tra il 31 maggio 2010 e il 31 luglio 2010.

Copertura finanziaria (articolo 3). La norma reca la copertura finanziaria degli oneri recati dalla presente legge.

Differimento dei termini in relazione agli eventi alluvionali nel Veneto (articolo 2, comma 2). Differito al 30 giugno 2011 il termine per il versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali già sospesi per gli eventi alluvionali verificatisi nel Veneto. Si tratta di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. L'onere derivante dalla disposizione in esame in termini di minori entrate fiscali e contributive viene stimato pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010 (per la sua copertura si veda l'articolo 3).

Dilazioni di pagamento (articolo 2, comma 20). Introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, interviene sulla disciplina delle dilazioni di pagamento, richieste dal contribuente per l'esistenza di una temporanea situazione di difficoltà finanziaria, e concesse dall'agente di riscossione. In particolare, qualora il contribuente non abbia effettuato il pagamento della prima rata, ovvero delle prime due rate, previste dal piano di rientro il versamento delle suddette rate può essere prorogato fino a 72 mesi in presenza delle seguenti condizioni: a) la dilazione deve essere stata concessa prima della data di entrata in vigore della presente legge; b) il contribuente deve comprovare un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

Dipartimento amministrazione penitenziaria (articolo 2, comma 12-quaterdecies). Proroga di un anno (ovvero al 31 dicembre 2011) dei poteri attribuiti al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento delle carceri. Attraverso l'esercizio di tali poteri il capo del Dap dovrà procedere al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti.

Dirigente superiore della Polizia di Stato, promozioni (articolo 2, commi 6-quater e 6-quinquies). Viene posticipato al 1° gennaio 2016 l'obbligo di frequentare con profitto un corso di aggiornamento ai fini della promozione alla qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato.

Diritti e concessioni aeroportuali (Tabella 1). Slitta a marzo 2011 l'aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione, non essendo ancora stati sottoscritti tutti gli accordi di programma, che rappresentano lo

strumento necessario per fissare la dinamica tariffaria negli aeroporti. Proroga anche per le concessioni delle gestioni totali aeroportuali.

Dismissioni immobili difesa (articolo 2, commi da 10 a 12). Il comma 10 modifica la destinazione dei proventi: fino al 42,5% alla Difesa, in misura non inferiore al 42,5% all'Erario (da girare al fondo ammortamento titoli di stato), e tra il 5% e il 15% agli enti locali interessati. I commi 11 e 12 poi intervengono sulla disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari.

Dismissioni immobili della difesa ai fini del finanziamento del piano di rientro del Comune di Roma (articolo 2, comma 7). Introdotta novità nelle procedure per la dismissione di immobili della difesa destinati a finanziare il ripiano dei debiti del comune di Roma. Viene fissato al 31 dicembre 2011 la conclusione delle operazioni di dismissione degli immobili militari. Urgenti le dismissioni dello stabilimento militare materiali elettrici e di precisione (in via Guido Reni), la direzione magazzini del commissariato (via del Porto fluviale), i magazzini A.M. (via dei Papareschi) e Forte Boccea, area libera adiacente. I proventi delle vendite saranno versati al bilancio dello Stato e riassegnati alla contabilità speciale 1778 fino a concorrenza dell'importo di 500 milioni, incrementato degli interessi legali maturati. Eventuali somme eccedenti assicureranno al ministero della Difesa somme per le attività di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili alienati. Eventuali ulteriori eccedenze saranno riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Una norma riguarda i compiti del nuovo commissario straordinario di governo del Comune di Roma in tema di accertamento di ulteriori partite debitorie e creditorie.

Editoria, contributi per le emittenti televisive (articolo 2, comma 4-quinquies). Viene estesa all'anno finanziario 2011 la concessione di contributi, nel limite di un milione di euro, alle emittenti radiotelevisive che trasmettono programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, già beneficiarie di provvidenze per gli anni dal 2007 al 2009, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-ter, della legge 250/1990. Agli oneri si provvede a valere sull'incremento delle risorse a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale disposto dalla legge di stabilità 2011 (articolo 1, comma 61).

Enea (Tabella 1). Proroga del collegio dei revisori dei conti. Ente irriguo Puglia, Lucania e Irpinia (articolo 2, comma 2-quinquiesdecies). Prorogato di un anno il termine del 31 dicembre 2010 entro il quale l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (Eipli) è assoggettato alla disciplina per cui gli enti pubblici non economici devono essere riordinati o soppressi.

Enti associativi (Tabella 1). Prorogato il termine per l'approvazione (da parte delle Entrate) del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti di tipo associativi.

Enti parco (articolo 2, comma 44). Si prevede l'esclusione dei consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli enti parco istituiti con legge regionale dall'applicazione della disposizione della legge finanziaria 2010 che prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali. L'esclusione ha effetto fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

Enti previdenziali (articolo 2, comma 17-septies). Arrivano disposizioni ad hoc in materia di investimenti immobiliari degli enti previdenziali. In particolare, si consente la prosecuzione delle attività di realizzazione del polo finanziario e del polo giudiziario di Bolzano, a decorrere dal 30 settembre 2011, a valere sulle risorse destinate agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali, in ogni caso nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. A tale scopo si autorizza lo Stato, per l'anno 2011, a sottoscrivere fino a un milione di euro di quote di società di Gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano, tra i loro obiettivi, quelli della realizzazione di nuove infrastrutture prevalentemente sul territorio nazionale e con effetti di lungo periodo.

Enti previdenziali pubblici, destinazione risorse finanziarie (articolo 2, comma 4-sexies). Possibilità, per gli enti previdenziali pubblici, di proseguire l'attuazione dei piani di investimento deliberati dai competenti organi alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai ministeri vigilanti, subordinatamente all'adozione, da parte dei medesimi organi, entro il 31 dicembre 2011, di provvedimenti confermativi delle singole iniziative di investimento inserite nei piani, nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del DI 78/2010 e fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del DI 39/2009.

Entrata in vigore (articolo 4). La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Esami di abilitazione (Tabella 1). Prorogata al 31 marzo 2011 la possibilità per i laureati "vecchio ordinamento" di poter sostenere le prove per l'ammissione alle professioni di dottore agronomo e forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento previgente al Dpr 328 del 2001. Vale a dire sostenendo due prove d'esame, invece che le quattro previste dal citato decreto e potendo iscriversi a tutti i settori dell'albo professionale.

Esonero dal servizio (articolo 2, comma 53). Proroga fino al 2014 la possibilità, per i dipendenti pubblici, di fruire dell'istituto dell'esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni (possibilità prevista, per il triennio 2009-2011, dall'articolo 72, comma 1, della manovra estiva 2008). La norma specifica poi che i posti resi vacanti in seguito alla fruizione dell'esonero non sono reintegrabili per l'intera durata del quadriennio 2011-2014.

Esperti per la sicurezza (articolo 2, commi 6-decies e 6-quinquiesdecies). Viene istituita la figura degli esperti di pubblica sicurezza, inviati dal Dipartimento della pubblica sicurezza presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. La finalità della norma è l'azione di contrasto della criminalità organizzata, anche transnazionale, nonché la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea o in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati. Dal 15 marzo 2011 il Dipartimento della pubblica sicurezza può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza in qualità di esperti per la sicurezza. In ogni caso, il numero complessivo dovrà comprendere le venti unità di esperti appartenenti alla Direzione centrale per i servizi antidroga, che operano già presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga. Gli esperti per la sicurezza dipendono dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, mentre gli esperti antidroga continuano a far capo alla Direzione antidroga, anch'essa facente capo al Dipartimento di Ps. Gli esperti per la sicurezza operano nell'ambito delle linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (Copscip). La determinazione del numero degli esperti per la sicurezza viene demandata a un regolamento adottato dal ministro dell'Interno, di concerto con i ministri degli Affari esteri e dell'Economia e delle finanze. Il regolamento dovrà indicare le modalità attuative della disposizione, compresa l'individuazione degli esperti e la loro formazione presso la Scuola di perfezionamento per le forze di Polizia. La durata dell'incarico di esperto per la sicurezza è di due anni ed è prorogabile per non più di due volte. In ogni caso, la durata totale dell'incarico non può superare complessivamente i sei anni (per gli esperti di cui all'articolo 11 del Dpr 18/1967 la durata massima è di 8 anni). Il periodo di incarico vale, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando, nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le forze di polizia di appartenenza. Uno stanziamento di 5 milioni di euro è destinato alla copertura degli oneri conseguenti all'istituzione degli esperti per la sicurezza a valere sul fondo istituito nello stato di previsione del ministero dell'Interno per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione. Il fondo ha una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. La somma si aggiunge alle disponibilità di 4 miliardi di lire l'anno (articolo 11, comma 5, del Dpr 309/1990). Soppressa la figura degli ufficiali di collegamento, sostituiti dagli esperti per la sicurezza. Di conseguenza è soppresso lo stanziamento di 5 milioni per lo sviluppo della rete degli ufficiali di collegamento. Ci sono anche altre modifiche formali all'articolo 11 del Dpr 309/1990, di carattere formale.

Expo Milano 2015 (articolo 2, comma 16-quater e comma 37). Arrivano 4,5 milioni di euro per la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica necessarie per le attività degli uffici giudiziari e della sicurezza collegate allo svolgimento dell'Expo Milano 2015. Inoltre: si estende alla provincia di Milano la disposizione di deroga ai vincoli del patto di stabilità

interno introdotta in favore del comune di Milano dalla legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010), con riferimento alle spese sostenute per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015. La deroga, autorizzata per il solo anno 2011, consente al comune di Milano, e, a seguito del comma in esame, anche alla provincia di Milano, di escludere dal calcolo del saldo finanziario, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese sostenute dal comune e dalla provincia per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015. L'esclusione delle spese opera nel limite dell'importo complessivamente autorizzato, pari a 480 milioni di euro.

Federalismo fiscale (articolo 2, comma 45). Si dispone l'attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario di una somma calcolata in misura pari ai pagamenti effettuati da tali enti nel primo trimestre dello scorso anno. Tale quota è corrisposta, a titolo di acconto, dal Ministero dell'interno entro il mese di marzo 2011. La corresponsione di tale somma è da mettere in relazione alla mancata assegnazione dei trasferimenti erariali agli enti locali nel corso del 2011, alla luce dei provvedimenti attuativi della legge delega sul federalismo fiscale.

Federazioni sportive del Coni, riduzione della spesa (articolo 2, comma 2-quaterdecies). Viene differita al 1° gennaio 2012 l'applicazione alle federazioni sportive del Coni delle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 78/2010. La proroga dell'applicazione delle disposizioni citate al 2012 è ammessa nel limite di spesa di 2 milioni di euro ed è finanziata dalla corrispondente riduzione della quota del Fondo esigenze urgenti e indifferibili.

Fondazione Gerolamo Gaslini (Tabella 1). Slitta al 31 marzo 2011 il rinnovo degli organi di amministrazione e controllo della fondazione Gaslini, in scadenza lo scorso 31 maggio, che dovranno essere costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e tre membri.

Fondazione Global Earthquake model (articolo 2, comma 16-bis). Si autorizza la spesa di 0,3 milioni di euro entro il 2011, e per il 2012 e 2013, per la partecipazione italiana alla fondazione Gem (Global Earthquake model, Organizzazione per la costruzione di modelli di rischio globale) il cui scopo è l'adozione di standard uniformi a livello globale per il calcolo e la divulgazione di dati di rischio correlati alle diverse tipologie di disastri naturali, ovvero indotti dall'uomo.

Fondazione triennale di Milano (Tabella 1). Prorogata al 31 marzo 2011 la durata in carica del presidente.

Fondazione Giuseppe Verdi (articolo 2, comma 16-ter). Proroga al 31 dicembre 2011 il finanziamento a favore della fondazione orchestra sinfonica G. Verdi di Milano, autorizzando la spesa di 3 milioni di euro.

Fondazioni lirico-sinfoniche (Tabella 1 e articolo 2, comma 16-quinquies). Proroga dei commissari straordinari fino al 31 marzo 2011. Inoltre: arriva un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2011 a ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1, comma 1, lett. f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 (l. n. 100/2010), al fine di assicurare la prosecuzione delle attività esercitate. I soldi saranno dato però a condizione che nell'ultimo bilancio approvato: abbiano avuto un'incidenza del costo del personale non superiore a un rapporto 2 a 1 rispetto all'ammontare dei ricavi provenienti dalla vendita di biglietti e abbiano avuto ricavi provenienti dalla stessa vendita dei biglietti non inferiori al 70% dell'ammontare del contributo statale.

Fondi comuni d'investimento (articolo 2, comm da 62 a 84). Si provvede a riformare, in generale, il regime di tassazione dei fondi comuni di investimento, al fine di equiparare il regime fiscale attualmente esistente per gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) residenti in Italia a quello previsto per gli Oicr residenti in altro Stato membro dell'Unione europea, prevedendo sostanzialmente il passaggio dalla attuale tassazione del cosiddetto maturato in capo ai fondi alla tassazione del cosiddetto realizzato in capo ai partecipanti al fondo che abbiano sottoscritto le relative quote, di modo che il reddito prodotto dal fondo venga tassato soltanto al momento dell'effettiva percezione da parte del sottoscrittore.

Fondo esigenze indifferibili e urgenti (articolo 2, comma 16-sexies). Si dispone il mantenimento in bilancio nell'esercizio finanziario 2011, entro il limite di 120 milioni di euro, delle somme non impegnate al 31 dicembre 2010, relative al Fondo per l'adeguamento prezzi di materiali da costruzione. Le somme sono versate all'entrata per essere integralmente destinate, nell'anno 2011, all'incremento della quota - pari a 50 milioni di euro - del Fondo esigenze urgenti e indifferibili destinata al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e di sviluppo dei territori, di attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e di promozione di attività sportive. Conseguentemente, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali viene destinata una quota non inferiore a 40 milioni di euro, rimanendo le restanti risorse assegnabili ad interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e di sviluppo dei territori.

Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura (articolo 2, comma 6-sexies). A decorrere dal 31 marzo 2011 viene disposta l'unificazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura e del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso nel nuovo Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura. Il nuovo Fondo unificato è surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni già previsti per i fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici già instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Il Fondo sarà alimentato con le risorse previste dalle normative vigenti per i Fondi unificati.

Entro tre mesi un regolamento di attuazione coordinerà le discipline degli attuali regolamenti attuativi dei Fondi ora unificati dettate dal Dpr 455/1999 e dal Dpr 284/2001.

Fondo per il passaggio al digitale (articolo 2, comma 4-octies).

Prorogata per l'anno 2011 l'applicazione degli interventi previsti dall'articolo 1, commi 927, 928 e 929 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), autorizzando la spesa di 30 milioni di euro per il 2011 per il rifinanziamento del Fondo per il passaggio al digitale. Il Fondo è stato istituito presso il ministero delle Comunicazioni (ora ministero dello Sviluppo economico) per diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, per la realizzazione di specifici interventi: incentivazione della produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale; incentivazione del passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale; progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale; transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o socialmente disagiate; sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale.

Fondo unico di giustizia (articolo 2, comma 21).

Si prevede che le somme del fondo unico giustizia versate entro il 31 marzo 2011 da Equitalia-Giustizia affluiscano al bilancio dello Stato al lordo delle spese di gestione della società; i versamenti dovuti dal 1° aprile 2011, a fronte di attività rese dalla stessa Equitalia Giustizia S.p.A nell'ambito dei propri fini statutari, seguano invece il principio della prededuzione, con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei rapporti con i competenti ministeri. Nella sostanza, il versamento al bilancio dello Stato, da tale data, avverrà al netto delle spese sostenute. Si prevede poi il trasferimento delle somme da parte di Equitalia Giustizia S.p.A. su uno o più conti correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono un tasso d'interesse attivo alle migliori condizioni di mercato, un adeguato livello di solidità e di affidabilità e idonei livelli di servizio.

Funivie (Tabella 1). Slitta anche il termine per l'ammodernamento degli impianti a fune.

Fus (articolo 2, comma 12-novies). La norma integra l'ammontare del Fondo unico per lo spettacolo (Fus) di 15 milioni di euro per il 2011, per le esigenze delle fondazioni lirico-sinfoniche, a però esclusione delle fondazioni.

Garanzie sui mutui (articolo 2, commi 17-quater e 17-quinquies).

Intanto, si prevede che le garanzie ipotecarie prestate a fronte di un mutuo continuino ad assistere il rimborso del finanziamento, nell'ammontare risultante all'originaria data di scadenza, secondo le modalità convenute e senza alcuna formalità o annotazione, anche nel caso in cui l'ammortamento del debito sia sospeso per volontà del creditore o per effetto di legge. La norma è finalizzata a consentire la proroga delle operazioni di sospensione dell'ammortamento dei mutui. Ovviamente: resta fermo il diritto del debitore che abbia estinto la quinta parte del debito originario a una riduzione

proporzionale della somma iscritta, nonché alla parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente. Le norme in commento si applicano anche alle operazioni di finanziamento cartolarizzate, nel dettaglio al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite (ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130). La previsione ha lo scopo di consentire il rimborso del mutuo al cessionario, secondo il piano di ammortamento in essere al momento della sospensione e per l'importo delle rate oggetto della sospensione stessa. In tale ipotesi, la banca è surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie senza il compimento di alcuna formalità o annotazione. Tale surroga ha effetto, però, solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni. Il comma 17-quinquies invece prevede che qualora la banca, al fine di realizzare la sospensione dell'ammortamento riacquisti il credito in precedenza cartolarizzato con cessione di crediti ovvero emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne dia notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

Gettoni di presenza dei consiglieri circoscrizionali delle Città metropolitane (articolo 2, comma 9-ter). Si tratta di una norma interpretativa sulla corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane. La manovra finanziaria aveva previsto che nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali, ad eccezione di quelli delle città metropolitane, per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari a un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. Ora la norma interpretativa stabilisce che per città metropolitane si devono intendere, dall'entrata in vigore della legge di conversione, i comuni capoluogo di regione individuati quali città metropolitane dagli articoli 23 e 24 della legge 42/2009 (legge delega sul federalismo fiscale). Dunque si tratta di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma capitale, Torino e Venezia.

Giornata della memoria delle vittime del terremoto (articolo 2, comma 3-decies). Istituita dal 2011 una nuova ricorrenza civile dedicata alla memoria delle vittime del terremoto che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009. Sarà celebrata il 6 aprile di ogni anno. La giornata non costituisce festività ai fini lavorativi e non può determinare riduzioni dell'orario di lavoro di uffici pubblici o scuole di ogni ordine e grado.

Gpl (articolo 2, comma 16-septies). Si fissa al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale va compiuto, a spese dei proprietari, un puntuale esame visivo dell'intera superficie metallica dei serbatoi fissi, in esercizio da 25 anni

dalla prima installazione, presso i depositi di Gpl (Gas di petrolio liquefatto). L'esame che viene prescritto, in ogni caso, deve essere condotto in aderenza alle normative tecniche di cui alla Uni En 970. In assenza della prova di aver effettuato le prescritte verifiche, il proprietario del serbatoio sarà obbligato a collocarlo fuori esercizio. Stante il contenuto della norma è presumibile che tale obbligo sia assistito dalle sanzioni contro i rischi di incendio.

Immobili acquisiti al patrimonio di Roma Capitale (articolo 2, comma 9-bis). Fino al 31 dicembre 2012 gli immobili acquisiti o che saranno acquisiti al patrimonio di Roma capitale in base alla legge 396/1990 non sono soggetti all'istituto della retrocessione o della restituzione, a meno che Roma capitale non acconsenta alla richiesta del privato.

Impianti fotovoltaici di enti locali della provincia dell'Aquila (articolo 2, comma 3-novies). La disposizione riguarda gli impianti fotovoltaici che abbiamo come soggetti responsabili gli enti locali della provincia dell'Aquila che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione tecnica minima generale (Stmg - soluzione per la connessione elaborata dal gestore di rete a seguito di una richiesta). A questi impianti si continuano ad applicare le tariffe incentivanti ventennali riservate dal "Secondo Conto Energia" (articolo 6 del Dm 19 febbraio 2007) alla tipologia di impianti con integrazione architettonica entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010, nella quale gli impianti fotovoltaici in questione rientrano ai sensi dell'articolo 2, comma 173, della legge finanziaria 2008, la 244/2007.

Imprese di assicurazione (articolo 2, comma 17-terdecies). Arrivano disposizioni in materia di valutazione - a fini fiscali e di vigilanza - dei titoli di debito posseduti dalle imprese di assicurazione. In primo luogo, si prevede che le deroghe alla disciplina generale sulla valutazione dei titoli iscritti in bilancio al fine di determinare la base imponibile Ires possano essere reiterate, in luogo della sola possibilità di estenderle all'esercizio successivo, originariamente prevista. Le norme in commento introducono poi alcune deroghe in tema di valutazione di titoli anche ai fini dell'attività di vigilanza supplementare sulle imprese assicurative. Si consente alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, ai fini della verifica di solvibilità corretta, per l'esercizio 2010 e fino al 30 giugno 2011, di tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea. Le norme riguardano le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2 del codice delle assicurazioni private, e cioè quelle aventi sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, ovvero che siano controllate da una impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo. La disposizione in esame consente dunque alle predette imprese di assicurazione - le quali detengono grandi quantità di obbligazioni governative - di non tenere conto, ai fini della verifica di solvibilità, della volatilità dei titoli di stato recentemente connessa all'instabilità dell'area "Euro"; in sostanza, le

minuvalenze che discendono dai predetti titoli non sono computate a fini di vigilanza. La disposizione in commento permette la reiterazione di tale misura in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, sentito l'Isvap; tuttavia, gli effetti derivanti dall'applicazione dell'agevolazione non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta. Si obbligano infine le medesime imprese assicuratrici ad assicurare la permanenza nell'ambito del gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente alla adozione delle nuove disposizioni in materia di titoli. L'attività di portare a regime queste disposizioni è demandata all'Isvap.

Incompatibilità (articolo 2, comma 42). Si introduce un'eccezione all'applicazione della disposizione che prevede l'incompatibilità con la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale di colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società e imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione. La suddetta incompatibilità non si applica nei comuni con popolazione fino a 3mila abitanti, qualora la partecipazione dell'ente locale sia inferiore al 3% e ferma restando la non corresponsione di emolumenti a carico della società.

Internet point (articolo 2, comma 19). Si interviene sulla normativa dettata dal decreto Pisanu, che ha introdotto alcune limitazioni all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso a internet mediante tecnologia senza fili (internet point). Tale normativa prevede l'obbligo di richiesta della licenza, al questore, in capo a chiunque intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualunque natura che abbiano come caratteristica la messa a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche. La licenza non è richiesta nel caso in cui s'intenda installare solo telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale. La disposizione, in virtù del testo originario, esplicava effetti limitati nel tempo a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del dl 144/2005 e cioè sino al 31 dicembre 2007. L'applicazione della norma è stata più volte prorogata e da ultimo fino al 31 dicembre 2010. La norma in esame proroga a sua volta tale termine fino al 31 dicembre 2011, specificando peraltro che la normativa Pisanu si applica solo a chiunque, quale attività principale, apra un pubblico esercizio o un circolo privato, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche.

Istituto italiano di studi filosofici e Istituto italiano per gli studi storici (articolo 2, comma 2-terdecies). Prorogate nel limite di 2 milioni di euro le risorse stanziata dalla Finanziaria 2005 in favore dell'Istituto italiano di studi filosofici e dell'Istituto italiano per gli studi storici con sede a Napoli. La

copertura giunge da una riduzione della quota del Fondo per le esigenze indifferibili.

Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (articolo 2, comma 16-octies). Viene incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2011 il contributo ordinario destinato all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), al fine di assicurare la proroga delle attività connesse al servizio di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale.

Istituzioni scolastiche italiane all'estero (articolo 2, comma 4-novies). La durata del servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola non può superare nove anni: pertanto, proroga fino a nove anni scolastici il periodo di permanenza in servizio nella stessa sede e precisa che la proroga non si applica a quanti abbiano già prestato servizio per un periodo pari o superiore. Limitatamente al triennio scolastico 2010/2011-2012/2013 vengono anche sospese le procedure di mobilità, da una sede estera all'altra, del personale docente e amministrativo con contratto a tempo indeterminato in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso i lettori di lingua italiana (sono escluse le procedure relative al personale delle Scuole europee, nonché i trasferimenti d'ufficio e i trasferimenti da sedi disagiate. Fino al 31 agosto 2012, poi, sono utilizzate per la destinazione all'estero del personale scolastico a tempo indeterminato le graduatorie relative al triennio scolastico 2007/2008-2009/2010. Dunque, fatta eccezione per il personale da destinare alle scuole europee (per il quale non si registrano variazioni) per il restante personale si riduce da 10 a 9 anni il periodo complessivo di permanenza all'estero, senza più prevedere la soluzione di continuità.

Lavoratori disabili (articolo 2, comma 12-quater). Elevato da 60 a 90 giorni, per i soli datori di lavoro del settore minerario, il termine entro il quale essi sono tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione di lavoratori disabili.

Lavoratori licenziati da enti non commerciali (articolo 2, comma 12-undecies). Arrivano disposizioni ad hoc per i lavoratori licenziati dalle aziende non commerciali in crisi. In primo luogo si prevede la proroga, per il 2011, dell'agevolazione in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle seguenti aree, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, Abruzzo e numerose zone del Centro-Nord appartenenti a varie province, consistente nell'erogazione di un trattamento economico corrispondente all'80% dell'importo massimo dell'indennità di mobilità (comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti). Tale agevolazione prevista originariamente per il settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione è stata estesa ai richiamati lavoratori per il periodo 2004-2010. Contestualmente, si riduce l'entità dell'organico minimo che deve essere posseduto dall'azienda ai fini della corresponsione dello stesso trattamento - originariamente superiore a 2mila unità lavorative -, il quale, ai sensi della norma in esame, viene fissato in superiore a 1.800 unità lavorative. La norma prevede ancora che gli enti non

commerciali operanti nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale, aventi una sede operativa nei territori colpiti da calamità naturali situati in Molise, Sicilia e Puglia, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali abbiano comunque diritto al beneficio della sospensione, fino al 31 dicembre 2011, dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in qualità di sostituti d'imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2011, senza necessità di ulteriori provvedimenti attuativi. La spesa per tutte queste misure è pari a 15 milioni di euro per il 2011.

Lavoro (Tabella 1). In caso di sospensione dal lavoro o per crisi aziendale, viene prorogata la possibilità che tali lavoratori possano beneficiare dei fondi in deroga. Inoltre, sempre per fronteggiare la crisi, si consente di adeguare anche nel 2011 le norme che disciplinano i fondi di solidarietà per i settori non coperti dalla cassa integrazione.

Lavoro accessorio (Tabella 1). Prorogata la possibilità, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di offrire prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3mila euro per anno solare.

Licenziamenti (articolo 2, comma 54). Proroga al 31 dicembre 2011 il termine relativo alla nuova procedura di impugnazione dei licenziamenti individuali introdotta dall'articolo 32 della legge 183/2010 (cd. "collegato lavoro"). La normativa del collegato lavoro prevede che l'impugnazione del licenziamento avvenga, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione, in forma scritta, della sua comunicazione ovvero dalla comunicazione dei motivi, con qualsiasi atto scritto anche extragiudiziale, purché idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale. Tale impugnazione è inefficace se entro i successivi 270 giorni il ricorso non è depositato nella cancelleria del tribunale competente o non viene data comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Inoltre, viene fatta salva espressamente la possibilità di produrre nuovi documenti formati dopo il deposito del ricorso. Il termine per impugnare i licenziamenti è scaduto lo scorso 23 gennaio. E ora è stato prorogato fino a fine 2011.

Limiti indebitamento enti locali (articolo 2, comma 39). Si introduce una misura per il contenimento del debito degli enti locali nel triennio 2011-2013. In sostanza, si riduce progressivamente la possibilità di indebitamento degli enti locali rispetto alla normativa previgente, consentendo che l'ente locale possa assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi non superi i seguenti limiti, calcolati in percentuale delle entrate correnti: a) il 12% per l'anno 2011, b) il 10% per l'anno 2012, c) l'8% a decorrere dall'anno 2013.

Magistrati onorari (articolo 1, commi 2-ter e 2-quater). Arriva la proroga al 31 dicembre 2011 dei Got, i giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori

onorari, in scadenza al 31 dicembre 2010. Prorogati anche i giudici di pace. Il tutto in vista della riforma organica della magistratura onoraria.

Misure anti-crisi (articolo 2, commi da 13 a 16). Arrivano disposizioni dirette ad autorizzare Bankitalia a concedere prestiti al Fondo monetario internazionale (Fmi) in relazione a operazioni dirette a fronteggiare la crisi finanziaria internazionale, nonché per la concessione di prestiti a favore dei Paesi più poveri. Su tali prestiti viene accordata la garanzia dello Stato per il rimborso dei capitali e degli interessi e per la copertura degli eventuali rischi di cambio.

Miur, riorganizzazione della funzione ispettiva (articolo 2, comma 4-octiesdecies). Riorganizzazione della funzione ispettiva all'interno del Miur, finalizzandola alla definizione del sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti. Alla riorganizzazione si provvede con regolamento di delegificazione da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. L'unica norma generale regolatrice della materia che è individuata è quella relativa alla previsione di parametri che ne assicurino l'autonomia e l'indipendenza per la valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità definite dallo stesso regolamento. La riorganizzazione non deve comportare oneri a carico della finanza pubblica. La pianta organica deve rimanere quella prevista dal Dpr 17/2009.

Nato (Tabella 1). Proroga al 31 marzo 2011 per le assunzioni del personale civile Nato licenziato a seguito della chiusura della basi militari.

Navigazione laghi Maggiore, Garda e Como (articolo 2, commi 12-bis e 12-ter). Per favorirla, per il 2011, vengono stanziati 2 milioni di euro.

Oneri concessori (articolo 2, comma 41). Proroga fino al 2012 la possibilità (prevista per gli anni 2008, 2009 e 2010) offerta ai comuni di utilizzare i proventi da concessioni edilizie e da sanzioni previste dal Testo unico sull'edilizia - Dpr 380 del 2001 - per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% alle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Opere infrastrutturali delle Autorità portuali (articolo 2, commi da 2-novies e 2-undecies). Modifiche alla disciplina della revoca dei finanziamenti concessi alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali e da queste non utilizzati. Viene stabilito che i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, per le quali non sia stato pubblicato il relativo bando di gara entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione sono revocati entro il 15 marzo 2011. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame dovrà essere emanato un decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale si effettua la ricognizione dei finanziamenti revocati e si

destina una quota di tali finanziamenti, nel limite di 250 milioni di euro per il 2011, alle seguenti finalità: una quota non superiore a 150 milioni di euro è destinata alle Autorità portuali che, al 30 settembre 2010, hanno attivato investimenti, con contratti sottoscritti o bandi di gara pubblicati, nell'ambito della realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili, come previsto dall'articolo 1, comma 991, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007); una quota non superiore 20 milioni di euro è destinata alle Autorità i cui porti sono interessati da prevalente attività di transhipment, per consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 7-duodecies, del DI 194/2009 (consente alle Autorità portuali, nell'ambito della loro autonomia di bilancio e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, di stabilire variazioni in aumento, fino al doppio, e in diminuzione, fino all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale, al fine di fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali. Tale possibilità è prevista in via sperimentale per gli anni 2010 e 2011); la restante quota è destinata alle Autorità portuali che presentano progetti cantierabili. Il comma 2-decies stabilisce che lo stesso decreto dovrà individuare le somme che devono essere versate dalle Autorità portuali, interessate dalla revoca, a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per l'anno 2011. Le somme saranno poi riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il decreto, per i finanziamenti originariamente realizzati mediante mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato, individuerà anche le quote di finanziamento, ancora disponibile presso il soggetto finanziatore, soggette a revoca. La stessa procedura di revoca si applicherà per gli anni 2012 e 2013 e alla stessa si darà attuazione con successivi decreti del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze. Gli stessi decreti individueranno anche i criteri di priorità per la riassegnazione, alle Autorità portuali con progetti cantierabili, dei finanziamenti revocati, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell'opera, da finanziare con le somme oggetto di riassegnazione, entro 180 giorni dall'aggiudicazione definitiva, il finanziamento è revocato e riassegnato ad altri interventi. Il comma 2-undecies stabilisce che, qualora il finanziamento delle opere infrastrutturali sia stato realizzato mediante mutuo, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, il decreto sopra citato disporrà l'erogazione della parte di mutuo ancora da erogare, in favore di altra Autorità portuale. Resta fermo l'obbligo del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di continuare a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza del mutuo, la quota del contributo dovuta in relazione al finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica. La revoca di cui al comma 2-novies non si applica ai fondi trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per opere da realizzare in scali marittimi ricompresi in siti oggetto di interventi di bonifica e ripristino ambientale di interesse nazionale.

Pay back farmaceutico (Tabella 1). Proroga al 31 marzo 2011 della possibilità per le aziende farmaceutiche di sospendere la riduzione del 5% dei prezzi, compresi i farmaci immessi in commercio dopo il 2006.

Parco nazionale Costa teatina (articolo 2, commi 3-bis e 3-ter). Entro il 30 settembre 2011 si deve provvedere all'istituzione del Parco nazionale «Costa teatina» ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 93/2001. In caso di inadempimento entro tale termine sarà nominato con Dpcm entro i 30 giorni successivi un commissario ad acta. Si dovrà provvedere nei limiti delle risorse stanziare dall'articolo 8, comma 3, della legge 93/2001.

Patenti di guida (Tabella 1). Si applicano a decorrere dal 31 marzo 2011 le nuove norme che prevedono il superamento di una guida pratica del ciclomotore per ottenere la patente e che dovevano entrare in vigore il 19 gennaio 2011.

Patto di stabilità (articolo 2, commi 33 e 34). La norma in esame reca modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno per le regioni, dettata dalla legge di stabilità 2011, in relazione agli anni 2011, 2012, 2013. Tra le modifiche principali: si aggiungono altre tipologie di spese all'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità. Poi si introduce un nuovo criterio per il calcolo di alcune tipologie di spese ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione. In più arrivano delle norme ad hoc che si applicano solo alla regione Campania, in quanto unica regione in cui è stato certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009.

Permessi retribuiti per i consiglieri di Roma Capitale (articolo 2, comma 9-bis). Viene previsto un limite massimo agli oneri a carico di Roma capitale per i permessi retribuiti dei consiglieri che siano anche dipendenti da privati o enti pubblici economici: gli oneri non possono superare mensilmente, per ogni consigliere, l'importo pari alla metà dell'indennità di rispettiva spettanza.

Permessi retribuiti dei consiglieri circoscrizionali delle Città metropolitane (articolo 2, comma 9-quater). Nei comuni capoluogo di regione individuati come città metropolitane gli oneri a carico dell'ente locale per i permessi retribuiti dei consiglieri circoscrizionali che siano dipendenti da privati o da enti pubblici economici non possono superare mensilmente, per ciascun consigliere, l'importo pari a un quarto dell'indennità del presidente circoscrizionale. Viene soppressa la disposizione che subordina l'applicabilità delle nuove disposizioni sullo status degli amministratori di Roma Capitale all'entrata in vigore del Dlgs sulle nuove funzioni di Roma capitale.

Personale marittimo e capitanerie di porto (Tabella 1). Proroga per la riorganizzazione delle capitanerie di porto. E novità in vista anche per il personale marittimo, per consentire che l'imbarco di cittadini membri dell'Unione europea, destinati a ricoprire la funzione di comandante a bordo di navi italiane, possa avvenire in forza di un'attestazione dell'armatore in base alla conoscenza della lingua italiana e della normativa nazionale di settore.

Piani particolareggiati (articolo 2, comma 23). La norma reca disposizioni in materia di fiscalità indiretta degli atti di trasferimento di immobili compresi

in piani urbanistici particolareggiati. In primo luogo, si prevede una proroga di tre anni del termine (di cui all'articolo 1, comma 25 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008), inizialmente fissato in cinque anni, entro il quale deve essere completato l'intervento cui è finalizzato il trasferimento di proprietà, nell'ipotesi in cui detto trasferimento abbia per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, al fine dell'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1 per cento. Inoltre: si sposta all'anno 2005 - in luogo dell'anno 2008, come originariamente previsto dall'articolo 1, comma 28 della l. 244/2007 - il termine di riferimento per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati e per le scritture private autenticate cui si applicano le predette misure agevolative in materia di imposte indirette.

Piano di rientro finanziario del Comune di Roma (articolo 2, commi 8 e 9). Disposizioni relative al comune di Roma in riferimento all'attribuzione del contributo di 500 milioni per il 2010 per il ripiano dei debiti ricompresi nel piano di rientro dell'indebitamento del comune di Roma, predisposto dal commissario straordinario di governo. Viene disposto che l'anticipazione venga accreditata direttamente sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario di governo. Novelle anche alla disciplina e al rifinanziamento per il 2011 del piano di rientro dell'indebitamento del comune di Roma. Nuova disposizione per disciplinare le spese di funzionamento della gestione commissariale, compreso il compenso al commissario straordinario, che non devono superare il limite di 2,5 milioni di euro annui. È stata introdotta una norma relativa all'indennità dei sub commissari, che viene fissata in misura non superiore al 50% del trattamento spettante a chi svolge le funzioni di commissario presso un comune in dissesto. La gestione commissariale avrà termine con l'esaurirsi delle attività gestionali di natura straordinaria. Prevista l'istituzione di un vincolo sulle entrate del comune di Roma (200 milioni) a garanzia del sostegno da parte di Roma capitale alla copertura degli oneri derivanti dal finanziamento del piano di rientro, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. I 200 milioni sono finanziati dall'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri in partenza dagli aeroporti di Roma e dall'incremento dell'addizionale comunale all'Irpef fino al limite dello 0,4 per cento.

Pitture e vernici (Tabella 1). Proroga del termine di entrata in vigore del divieto di vendita a paesi extra Ue di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria con limiti di Cov (composti organici volatili) superiori a quelli previsti dal Dlgs 161/2006.

Poste (Tabella 1). Slitta al 31 marzo 2011 l'inquadramento del personale in comando presso Poste italiane.

Prefetti (Tabella 1). Proroga al 31 marzo 2011 del periodo minimo di servizio dei vice prefetti (ai fine della loro promozione) e viene confermato il potere dei prefetti in caso di inadempimento sui bilanci degli enti locali.

Prefetti, nomine (articolo 2, commi da 6-septies a 6-novies). Ridotti da 4 a 2 gli anni di servizio nella qualifica richiesti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza al fine di ottenere la nomina a uno dei 17 posti di prefetto loro riservati, precisando che non solo da tale assetto non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ma anche che dalla nomina dei dirigenti generali a prefetto non deve conseguire un incremento delle dotazioni organiche degli e delle qualifiche dirigenziali sottostanti. Differito il termine per il conferimento degli incarichi ai prefetti di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani fino al 15° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

Principi contabili internazionali (articolo 2, commi da 18-septies a 18-decies). Viene introdotta una specifica procedura per l'applicazione interna della disciplina in materia di principi contabili internazionali. La novità principale consiste nella previsione secondo cui i principi contabili internazionali adottati con regolamenti Ue, entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella redazione dei bilanci d'esercizio con le modalità così individuate: si affida a un decreto del ministro della giustizia, emanato d'intesa col Tesoro e acquisito il parere dell'organismo Italiano di Contabilità e sentiti la Bankitalia, Consob e Isvap, la determinazione delle eventuali disposizioni applicative volte a realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i principi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del codice civile (che contiene la disciplina delle società), con particolare riguardo alla funzione del bilancio di esercizio. Il ministero dell'Economia provvede, ove necessario, a emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'Ires e dell'Irap. Nel caso di mancata emanazione del decreto che reca le modalità applicative dei predetti principi, le disposizioni fiscali di cui al periodo precedente sono emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento Ue.

Procreazione medicalmente assistita (articolo 2, comma 1-quinquies). Prorogato al 30 aprile 2011 il termine, stabilito dall'articolo 15, comma 1, della legge 40/2004, al 28 febbraio di ciascun anno, entro cui l'Istituto superiore di sanità deve predisporre una relazione per il ministro della salute sull'attività delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Professori e ricercatori di ruolo (articolo 2, comma 6-bis). Si interviene su un refuso contenuto nell'articolo 6 della legge Gelmini sull'università. In particolare sul comma 5 relativo al titolo di professore aggregato e alle modalità di attribuzione di tale titolo ai ricercatori a tempo indeterminato. La norma era stata oggetto di rilievo da parte del Quirinale che aveva chiesto di fare un «miglior coordinamento formale» e, se del caso, sopprimere il comma 5 dell'articolo in questione, che permette di conservare il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui i ricercatori svolgono corsi e moduli, oltre che nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto l'anno d'insegnamento. Per Paola Frassinetti (Pdl) e relatrice del riforma Gelmini alla Camera si è trattato di una «svista» della Camera, di una ripetizione di due

commi, che prima abrogano una parte della legge 230 del 2005 sul reclutamento dei docenti universitari, poi la richiamano. Di qui l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 6 della riforma Gelmini, contenuta in questo articolo del milleproroghe in esame.

Progetti finanziati dalle Province autonome di Trento e Bolzano per i territori confinanti (articolo 2, comma 1-bis). Il comma si occupa di iniziative e i progetti finanziati dalle province autonome di Trento e di Bolzano indirizzati ai territori confinanti. La norma prevede il finanziamento dell'organismo di indirizzo (Odi) cui spetta la definizione degli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti, attraverso una quota pari allo 0,6% dei complessivi 40 milioni di euro che ciascuna provincia è tenuta a impiegare nel finanziamento dei progetti.

Programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali per le imprese dell'Abruzzo (articolo 2, comma 3-quinquies). Viene riconosciuto al ministro dello Sviluppo economico il potere di prorogare fino al 30 giugno 2011 il termine di esecuzione del programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali per i gruppi industriali con imprese e unità locali nella regione Abruzzo, in precedenza fissato al 31 dicembre 2010. Oneri quantificati nel limite massimo di 2,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura (articolo 2, commi da 5-novies a 5-duodecies). Proroga fino al 31 dicembre 2011 del "Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre" la cui prima e unica versione (quella per il biennio 2007-2009) era stata già prorogata per l'anno 2010 al fine di dare attuazione a obblighi comunitari. Definito anche un nuovo strumento di programmazione in materia di pesca: è il "Programma nazionale triennale della pesca", che il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali adotta sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura. Deve contenere gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto delle competenze regionali e in coerenza con la normativa comunitaria. Il programma si rivolge sia a soggetti imprenditoriali che, relativamente alle iniziative di promozione (della cooperazione, dell'associazionismo e a favore dei lavoratori dipendenti), alle associazioni nazionali, alle organizzazioni sindacali nazionali, ai consorzi riconosciuti e i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale.

Programma nazionale statistico (Tabella 1). Proroga al 31 marzo 2011 la validità del programma statistico nazionale 2008-2010, in attesa del suo aggiornamento.

Programmazione negoziata (articolo 2, comma 17-ter). Viene prorogato al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale possono essere completate le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione

negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa, qualora risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi. La norma mantiene fermi gli effetti degli atti amministrativi già adottati e la destinazione delle risorse finanziarie reperite mediante i provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992.

Proroghe non onerose (articolo 1, commi 1, 2, 2-bis e 2-quinquies).

Slittano ope legis al 31 marzo 2011 tutti quei termini e regimi giuridici in scadenza entro il 15 marzo 2011 e che non comportano spese per l'Erario. Toccherà poi a uno o più decreti del presidente del consiglio dei ministri, d'intesa col Tesoro, e acquisito il parere parlamentare, allungare ulteriormente tale termine e portarlo fino al 31 dicembre 2011. Slittano poi al 30 aprile 2012 i termini e i regimi giuridici indicati nella Tabella 1 in scadenza dopo il 31 marzo 2011. Fa eccezione da quest'ultima disposizione la normativa sul "bonus maturità" e sulla pubblicazione degli studi di settore per i quali resta in piedi la possibilità di proroga con Dpcm.

Protezione civile (articolo 2, commi da 2-quater a 2-octies).

Nella legge 225/1992 relativo allo stato di emergenza e ai poteri di ordinanza entrano 3 nuovi commi. Il comma 5-quater della legge n. 225 del 1992 attribuisce al Presidente della Regione interessata da calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, qualora il bilancio della regione sia insufficiente a coprire le relative spese, il potere di deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, delle imposizioni tributarie attribuite alla regione, nonché di elevare la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 398 del 1990, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita. Il comma 5-quinquies prevede la possibilità per la Regione di accedere al Fondo per la protezione civile: se le misure adottate ai sensi del comma precedente siano insufficienti e in tutti gli altri casi di eventi previsti dal precedente comma 5-quater di rilevanza nazionale. Qualora sia utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, se ne dispone la corrispondente reintegrazione mediante l'aumento dell'accisa sui seguenti prodotti energetici (benzina e benzina senza piombo; gasolio usato come carburante). L'aumento dovrà essere deliberato dal direttore dell'Agenzia delle dogane in misura non superiore a cinque centesimi al litro e, comunque, in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva. L'aumento dovrà essere finalizzato anche alla copertura degli oneri derivanti dal differimento, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Il comma 5-sexies prevede che si possa ricorrere al Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, istituito presso il Mediocredito, anche nei territori in cui sia deliberato lo stato di emergenza per calamità naturali. Il comma 2-quinquies apporta ulteriori modifiche all'articolo 5 della legge 225/ 1992: la prima prevede che le ordinanze

conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza siano emanate, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze; la seconda modifica dispone che i rendiconti dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali vengano inoltrati, oltre che alla presidenza del Consiglio dei ministri e all'Istat anche alla competente sezione regionale della Corte dei Conti; la terza modifica vieta i girofondi tra le contabilità speciali, al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione stessa. Il comma 2-sexies, attraverso l'inserimento della nuova lettera c-bis) all'articolo 3, comma 1, della legge 20/1994, sottopone al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti anche i provvedimenti commissariali attuativi delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza. Il comma 2-septies aggiorna l'articolo 27, comma 1, della legge 340/2000, per quanto riguarda i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza: riduce a sette giorni il termine attualmente previsto di 60 giorni dalla ricezione entro il quale divengono esecutivi gli atti trasmessi alla Corte dei Conti senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo. Consente, inoltre, la dichiarazione di provvisoria efficacia da parte dell'organo emanante. Il comma 2-octies estende le norme in materia di rendicontazione delle attività svolte per il superamento delle emergenze da parte dei Commissari delegati anche ai funzionari e commissari delegati autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività. I rendiconti poi devono essere inviati all'Ufficio centrale per il bilancio presso il ministero dell'Economia e delle finanze, all'Istat e alla competente sezione regionale della Corte dei conti.

Pubblico impiego (Tabella 1, articolo 1, comma 2-sexies e articolo 2, commi da 30 a 32). L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 marzo 2011. Proroghe anche - alla medesima data - per la stabilizzazione e assunzione negli enti pubblici, cortei dei conti, polizia di stato, vigili del fuoco e per i concorsi all'Ispra. Inoltre si prevedono norme ad hoc sulla disciplina del ripristino e del prolungamento del rapporto di impiego del pubblico dipendente sospeso o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di proscioglimento, generalizzando - nelle ipotesi indicate - il diritto del pubblico dipendente di ottenere il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego in caso di sentenza di proscioglimento.

Quadro strategico nazionale (Tabella 1). Slitta al 31 marzo la riprogrammazione delle risorse impegnate, correlata a programmi operativi 2000-2006 e a programmi operativi 2007-2013, originate da progetti cofinanziati dall'Italia.

Quote latte (Tabella 1 e articolo 2, comma 12-terdecies). Proroga al 31 marzo 2011 del commissario straordinario di controllo sull'assegnazione delle quote latte. Inoltre, si sospende fino al 30 giugno 2011 il pagamento degli importi (con scadenza 31 dicembre 2010) dovuti dai produttori di latte in

ragione dei piani di rateizzazione regolanti il prelievo supplementare da essi versato in eccesso rispetto alle quote latte.

Raccolta differenziata in Campania (Tabella 1). Slitta al 31 marzo 2011 la possibilità che le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuino a essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai comuni campani.

Reti di energia (Tabella 1). Slitta al 31 marzo 2011 il termine per il raggiungimento dell'intesa tra Stato e regioni e province autonome in materia di reti di energia. Se non si trova l'accordo, interverrà il governo.

Ricognizione dei terreni nella laguna di Venezia (articolo 2, comma 1-ter). La disposizione è legata alla controversia sul regime giuridico delle valli da pesca e dei terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta. Fino al completo trasferimento alle regioni e alle province dei beni del demanio marittimo e idrico si deve provvedere, per i terreni agricoli e le valli da pesca della laguna di Venezia, alla ricognizione dei compendi già di proprietà privata (e dunque non appartenenti al demanio) in quanto costituiti da valli arginate, alla data di entrata in vigore dell'articolo 28 codice della navigazione (Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327).

Riduzioni di spesa (articolo 2, comma 40). Si modifica l'articolo 6, comma 21, della manovra estiva 2010, che disciplina l'acquisizione al bilancio dello Stato delle economie di spesa realizzate da enti e amministrazioni dotati di autonomia finanziaria. La norma dispone l'obbligo per gli enti suddetti di versare annualmente le somme provenienti dalle riduzioni di spesa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La novella in esame è finalizzata a escludere le associazioni degli enti locali, di cui all'articolo 270 del Tuel (Testo unico enti locali) da tale obbligo. L'articolo 270 del Tuel fa riferimento alle seguenti associazioni: Anci, Upi, Aiccre, Uncem, Cispel, e alle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale.

Rifiuti (articolo 2, commi 2-bis e 2-ter). Disposizione transitoria che - in attesa di una completa attuazione delle disposizioni finanziarie in materia di gestione dei rifiuti, comprese quelle riguardanti anche la regione e gli enti locali della Campania (articoli 11-12 del DI 195/2009), e in deroga alle disposizioni sulla sospensione del potere di deliberare aumenti di tributi, sino all'attuazione del federalismo fiscale - consente a regioni, province e comuni di assicurare la copertura integrale dei costi del ciclo dei rifiuti mediante aumenti delle imposizioni tributarie attribuite agli enti locali. Si consente l'applicazione delle disposizioni del comma 5-quater della legge 225/1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), concernente il potere, attribuito al presidente della Regione colpita da calamità naturali, di coprire gli oneri derivanti con aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, delle imposizioni tributarie attribuite alla regione, nonché elevando la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita;

viene raddoppiato, tuttavia, in tal caso, il limite di incremento di imposta previsto dal comma 5-quater. Comuni e province poi possono deliberare una maggiorazione delle addizionali all'accisa sull'energia elettrica in misura non superiore al vigente importo delle addizionali. Il comma 2-ter prevede che i comuni della regione Campania, ai quali è stata applicata - in attuazione dell'articolo 12 del DI 195/2009 - la riduzione dei trasferimenti erariali (compartecipazione al gettito Irpef e gettito d'imposta Rc auto) in quanto debitori, in relazione al ciclo di gestione dei rifiuti, nei confronti della struttura del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti, deliberino (anche in assenza di una dichiarazione dello stato d'emergenza), a decorrere dall'anno 2011, una maggiorazione dell'addizionale dell'accisa sull'energia elettrica. Lo stesso comma prevede che tale maggiorazione venga applicata con una aliquota indifferenziata e consenta l'ottenimento di un gettito non inferiore all'importo dei ridotti trasferimenti, aumentato del 10 per cento.

Rifiuti da demolizione di autoveicoli (articolo 2, comma 4-sexiesdecies). Esclusa dalla proroga del termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica i rifiuti con Pci (Potere calorifico inferiore) superiore a 13000 kJ/Kg (il cosiddetto fluff di frantumazione degli autoveicoli), ora prorogato al 31 marzo 2011 dall'articolo 1, comma 1, tabella 1, qualora essi vengano smaltiti in discariche autorizzate monodedicato che possono continuare a operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

Rifiuti (Tabella 1). Proroga del termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con Pci (Potere calorifico inferiore) superiore a 13mila KJ/Kg (il c.d. fluff di frantumazione degli autoveicoli).

Rimborsi per elezioni regionali 2010 (articolo 2, comma 24). Si differisce al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge il termine ordinariamente previsto (entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo dei Consigli regionali) per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese elettorali per il rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 28-29 marzo 2010. Inoltre, si disciplinano, di conseguenza, i tempi e i modi della corresponsione delle quote annuali di rimborso: quelle relative all'anno 2010 (maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma così introdotto) sono corrisposte entro 45 giorni dalla data di scadenza del nuovo termine per la presentazione della domanda, mentre, per le successive quote, la corresponsione avverrà secondo la normativa vigente, ossia entro il 31 luglio di ciascun anno.

Ripristina leggi (articolo 2, commi 50). Si dispone la "reviviscenza" (con effetto retroattivo, dal 16 dicembre 2010) di alcune parti di leggi oggetto di "ghigliottina" ad opera dal Dlgs 13 dicembre 2010, n. 212.

Riscossione locale con vecchio sistema (Tabella 1). Rinnovata la gestione della riscossione per gli enti locali da parte dei "vecchi concessionari" in

scadenza il 31 dicembre 2010 e prorogato l'obbligo di affidamento delle attività mediante procedure a evidenza pubblica.

Salva bingo (Tabella 1). Prorogata al 31 marzo 2011 la norma che dispone che le somme giocate vengano destinate per almeno il 70% a monte premi, per l'11% a prelievo erariale e per l'1% a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco.

Salvaguardia dell'euro (articolo 2, comma 17). Si consente di provvedere mediante anticipazioni di tesoreria agli eventuali pagamenti che si rendessero necessari al fine di fronteggiare l'operatività della garanzia offerta dallo Stato sulle passività emesse per il finanziamento di prestiti agli Stati dell'area euro dalla società appositamente costituita assieme agli altri Stati dell'area, la European Financial Stability Facility (Efsf). In particolare, la norma prevede che, per far fronte agli eventuali pagamenti derivanti dall'operatività della garanzia, si possa ricorrere ad anticipazioni di tesoreria, che devono essere regolarizzate entro il termine di novanta giorni dal pagamento con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.

San Marino (articolo 2, comma 16-novies). Si proroga la fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della Rai alla Repubblica di San Marino, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo fra la Repubblica italiana e la stessa Repubblica di San Marino, firmato il 5 marzo 2008, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.

Segretari comunali (Tabella 1). Sopravvive fino al 31 marzo 2011 il contributo dovuto all'agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali.

Servizi antincendi negli alberghi (Tabella 1). Slitta al 31 marzo 2011 il termine per completare l'adeguamento delle strutture alberghiere alle disposizioni antincendi.

Servizi e attività di investimento (Tabella 1). Si prevede che fino al 31 marzo 2011, la riserva di attività prevista dall'articolo 18 del Dlgs 58 del 1998 non pregiudichi la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestino la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di consulenza in materia di investimenti senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Sicurezza sul lavoro (Tabella 1 e articolo 2, comma 51). Slitta al 31 marzo 2011 il decreto del Lavoro, d'intesa con la protezione civile, per l'individuazione delle regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i volontari di Croce Rossa, alpini e vigili del fuoco. Inoltre, viene prorogato di un anno il termine per l'adozione dei regolamenti governativi volti a consentire il coordinamento della disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro con la normativa concernente le attività lavorative a bordo delle navi (ivi comprese le navi da pesca), le attività nell'ambito portuale e il trasporto ferroviario.

Sistema nazionale di valutazione (articolo 2, comma 4-noviesdecies).

Un regolamento di delegificazione, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, individua il sistema nazionale di valutazione, definendone l'articolazione. Sarà costituito: dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire), cui competerà sostenere i processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica; dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (Invalsi), cui competerà predisporre prove di valutazione degli apprendimenti, partecipare alle indagini internazionali, proseguire le indagini nazionali periodiche; dal corpo ispettivo, cui competerà valutare le scuole e i dirigenti scolastici, ai sensi del Dlgs 150/2009.

Situazione economica del Belpaese (articolo 2, comma 17-sexies).

Si posticipa il termine di presentazione alle Camere della relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente dal mese di aprile al 30 settembre di ogni anno.

Social card (articolo 2, commi da 46 a 48).

Si prevede l'avvio di una sperimentazione, in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250mila abitanti, per valutare la proroga del programma carta acquisti e per favorire la diffusione della carta tra le fasce della popolazione in condizione di maggiore bisogno. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in un decreto del ministro del Welfare, adottato di concerto con il Tesoro, sono stabiliti previsti specifici requisiti riguardanti: le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari; le caratteristiche delle persone bisognose; le modalità di rendicontazione dell'utilizzo delle carte e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell'ente caritativo per il superamento della condizione di bisogno; le modalità di adesione dei comuni. La sperimentazione, per una durata di 12 mesi dalla assegnazione della carta acquisti agli enti selezionati, attinge al previsto Fondo speciale per al soddisfacimento delle esigenze di natura alimentare e anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti nel limite massimo di 50 milioni di euro.

Società partecipate dai comuni (articolo 2, comma 43).

Slitta al 31 dicembre 2013 il termine per la messa in liquidazione delle società da parte dei comuni con popolazione inferiore a 30mila abitanti, che risultano costituite alla data del 31 maggio 2010, ovvero per la cessione delle relative partecipazioni. Analogamente, anche per i comuni con popolazione compresa tra 30mila e 50mila abitanti, per i quali è prevista la possibilità di detenere la partecipazione di una sola società, il termine per la messa in liquidazione delle altre società è posticipato al 31 dicembre 2013. Per quanto concerne i comuni con popolazione fino a 30mila abitanti, la novella in esame prevede che l'obbligo di liquidazione delle società non si applichi nel caso in cui le società già costituite alla data del al 31 maggio 2010: a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi, b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio, e c) non abbiano subito,

nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

Sostegno alle attività produttive (Tabella 1). Le convenzioni in tema di gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive previste dall'articolo 3 della legge 489 del 1993 nonché alle imprese colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, non oltre il 31 marzo 2011 con una riduzione di almeno il 10% delle relative commissioni.

Sportelli unici per l'immigrazione e uffici per l'immigrazione delle questure (articolo 2, comma 6). Il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione allo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari. La norma è finalizzata a garantire l'operatività sia degli sportelli unici per l'immigrazione in relazione ai compiti di accoglienza e integrazione, sia degli uffici immigrazione delle questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare.

Strutture sanitarie (articolo 2, commi 35, 36 e 38). Si precisa il tipo di strutture private - ospedaliere e ambulatoriali - per le quali le regioni garantiscono che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori, non confermati dagli accreditamenti definitivi, chiamando inoltre le regioni a garantire che - dal 1° gennaio 2013 - cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e sociosanitarie private, nonché degli stabilimenti termali non confermati dagli accreditamenti definitivi. Viene poi precisato che le regioni debbano adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private ospedaliere e ambulatoriali, mentre proroga al 1° gennaio 2013 il termine per la cessazione degli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali, come individuati dalla legge 323/2000 non confermati dagli accreditamenti definitivi. Si precisa anche il Ssn trattiene a ulteriore titolo sconto, rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa, una quota pari all'1,82 per cento sul prezzo di vendita dei farmaci al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Viene pertanto chiarito che tale percentuale di sconto si applica su tutti i farmaci erogati in convenzione, senza l'esclusione dei farmaci equivalenti e dell'ossigeno terapeutico. Infine si stabilisce che l'importo di 70 milioni di euro, accantonato, in sede di riparto del fondo sanitario nazionale 2010, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, e corrispondente all'ammontare delle risorse da destinare agli accertamenti medico legali, disposti dalle Amministrazioni pubbliche, per i dipendenti assenti dal servizio per malattia, debba essere attribuito, senza vincolo di destinazione, alle regioni dal ministero della Salute.

Studi di settore (Tabella 1). Prorogati al 31 marzo 2011. Sarà compito del governo, con Dpcm, valutare l'opportunità di spostare in avanti fino al 31 dicembre 2011 tale termine.

Tassa sul cinema (articolo 2, comma 4-ter). Istituita la cosiddetta tassa sul cinema: per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, escluse quelle delle comunità ecclesiali o religiose, è previsto un contributo speciale di un euro a carico dello spettatore, per il periodo 1° luglio 2011 - 31 dicembre 2013, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Un decreto interdirigenziale dei ministeri per i Beni e le attività culturali e dell'Economia e delle finanze disciplinerà le procedure di riscossione e di versamento dei contributi. La relazione tecnica al maxi-emendamento del Governo stima una maggiore entrata di 120 milioni annui per il triennio 2011-2013.

Tasse automobilistiche e Irap (Tabella 1). Proroga al 31 marzo 2011 della validità delle leggi sulle tasse automobilistiche e Irap, al fine di garantire continuità nell'attività di assicurazione del gettito e sino all'entrata in vigore dei decreti attuativi del federalismo fiscale.

Taxi e autonoleggio (Tabella 1). Riviate a marzo 2011 le norme contro il servizio abusivo di taxi e di noleggio con conducente, in scadenza al 31 dicembre 2010.

Televisione (Tabella 1). Dal 1° aprile Mediaset, Telecom e Sky potranno puntare anche al mondo della carta stampata. Il maxi-emendamento governativo ha riportato il termine del divieto di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici a chi ha più di una rete al 31 marzo prossimo. Dal primo aprile, dunque, a meno di nuove proroghe, i proprietari di tv potranno provare la scalata ai grandi quotidiani.

Terremoto in Abruzzo, proroga dei termini sospesi (articolo 2, commi 3, 3-quater, 3-sexies e 3-octies). Proroga dei termini per la ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi ai sensi dell'articolo 39 del DI 78/2010 in favore dei soggetti colpiti dal terremoto che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009. Entrando nel dettaglio è prevista una ulteriore proroga del termine di sospensione delle rate, da gennaio 2011 a ottobre 2011, relativo ai versamenti tributari e contributivi sospesi. Un decreto del presidente del Consiglio dei ministri disciplinerà la ripresa della riscossione delle rate non versate in modo da non determinare effetti sui saldi di finanza pubblica. Il Dpcm dovrebbe disciplinare anche le modalità di recupero delle rate sospese entro il 2011. Proroga, da gennaio 2011 a dicembre 2011, dei termini relativi agli ulteriori adempimenti, diversi dai versamenti, già sospesi ai sensi dell'articolo 39, commi 3-bis e 3-ter del DI 78/2010. Disposta una deroga al blocco delle assunzioni per il comune dell'Aquila e per i comuni montani della provincia de L'Aquila: il comune dell'Aquila possa stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di un milione di euro per ciascun anno. Facoltà per i comuni della provincia dell'Aquila e quelli di cui all'articolo 1, comma 2, del DI 39/2009, convertito

dalla legge 77/2009, con popolazione inferiore ai 15mila abitanti che al 31 dicembre 2010 abbiano una dotazione di personale pari o inferiore ai due terzi della pianta organica, di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel limite di spesa di un milione di euro per ciascun anno, per avvalersi di personale fino al limite di quattro quinti della pianta organica e nel rispetto delle condizioni prescritte dal patto di stabilità interno, fatto comunque salvo il limite del 40% nel rapporto tra spese per il personale e spesa corrente (i contratti sono consentiti nel rispetto del patto di stabilità interno). Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle misure, si provveda mediante utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, in misura pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, in termini di in termini di sola cassa. Disposto l'avvio della bonifica del sito "Bussi sul Tirino" in Abruzzo, come individuato e perimetrato dal Dm Ambiente 29 maggio 2008. I lavori di bonifica sono avviati entro il 30 giugno 2011 dal Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno. Le opere di bonifica, che dovranno consentire la reindustrializzazione delle aree industriali dismesse e dei siti ad esse limitrofi, sono finalizzate alla ripresa economica e occupazionale delle zone colpite dal sisma dell'aprile 2009. Agli oneri, valutati in complessivi 50 milioni di euro (15 milioni di euro per il 2011, 20 milioni per il 2012 e 15 milioni per il 2013), si provvede a valere sulle risorse finanziarie individuate dall'articolo 14, comma 1, del DI 39/2009 (interventi urgenti per il sisma in Abruzzo).

Tfr (articolo 2, comma 49). Si stabilisce che fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici e privati non possano essere ceduti.

Trasporto pubblico locale (Tabella 1). Slitta al 31 marzo 2011 (dal 31 dicembre 2010) la cessazione delle gestioni di affidamento del trasporto pubblico locale in regime difforme da quello previsto dall'articolo 23-bis del decreto legge 112 del 2008.

Verifiche sismiche (Tabella 1). Slitta a marzo 2011 il termine per effettuare le verifiche sismiche sulle dighe di ritenuta.

Wi-fi (Tabella 1). Slitta ancora, stavolta al 31 marzo 2011, l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi.

Fonte:

<http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-02-22/labc-milleproroghe-voci-205836.shtml>